



D.R. n. 1157 del 13/05/2019
Pubblicato il 13/05/2019

IL RETTORE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;

VISTA la sentenza n. 78 depositata in data 9 aprile 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010, sollevate dal Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui il citato art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo (*“In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo”*) non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti per la chiamata dei professori universitari - il rapporto di coniugio con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;

VISTA la delibera del Senato Accademico nella seduta del 16 aprile 2019, con cui è stato dato *“mandato al Magnifico Rettore di assumere i provvedimenti consequenziali per l'immediato adeguamento alla pronuncia n. 78 del 2019 – Corte Costituzionale delle procedure per la chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, delle procedure per la chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, delle procedure selettive ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettere a) e b) e delle procedure selettive per il reclutamento di personale amministrativo, tecnico e bibliotecario, già emanate e/o pubblicate a far tempo dal 9 aprile 2019”*;

VISTA la nota MIUR n. 990 del 18 aprile 2019 *“Procedure ex articoli 18, 22 e 24 della legge n. 240 del 2010 – Cause di incompatibilità”*, con la quale *“si invitano gli atenei a voler verificare le disposizioni previste nei propri Regolamenti di autonomia al fine di rendere coerenti gli stessi con il richiamato principio”*

DECRETA

Art. 1 – Nelle more del completamento dell'iter procedurale di modifica dei Regolamenti d'Ateneo, i bandi pubblicati a far tempo dal 9 aprile 2019 e inerenti a procedure per la chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4; procedure per la chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 e procedure selettive ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettere a) e b) nella parte relativa ai *“Requisiti di ammissione”* ovvero *“all'incompatibilità”* sono modificati come segue:



“Non possono essere ammessi a partecipare alla procedura coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo”.

Art. 2 – È prorogata di n. 7 giorni la scadenza dei termini per la presentazione delle domande in relazione ai bandi pubblicati nell’arco temporale compreso tra il 9 ed il 16 aprile 2019 modificati ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3 – Il presente Decreto è acquisito alla raccolta ufficiale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo.

IL RETTORE
(Prof. Giuseppe NOVELLI)